CAMERA DEI DEPUTATI N. 4548-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

alla Presidenza l'11 novembre 1967

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, con Scambi di Note, concluso a Praga il 27 luglio 1966

Presentata alla Presidenza il 4 dicembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia, stipulato a Praga il 27 luglio 1966, regola, con i relativi allegati, in maniera completa alcune questioni finanziarie in sospeso tra i due Stati. Quali sono queste questioni ? Per quanto concerne l'Italia (vedi articoli 1 e 2), esse consistono nelle pretese riguardanti beni, diritti ed interessi italiani colpiti dalle misure cecoslovacche di nazionalizzazione. A tal fine sono considerati beni, diritti ed interessi italiani, i beni, diritti ed interessi che al momento delle misure cecoslovacche menzionate nell'articolo 1 dell'Accordo appartenevano direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente a persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o a persone giuridiche aventi sede in Italia. Per quanto concerne la Cecoslovacchia le pretese concernono beni, diritti ed interessi cecoslovacchi di carattere finanziario nei confronti della Repubblica italiana o di persone giuridiche e fisiche italiane.

Il regolamento consiste nelle seguenti misure:

a) il governo cecoslovacco rinuncia a tutte le pretese a titolo di imposte e tasse nonché ad ogni altro credito riferentesi ai beni, diritti ed interessi italiani; (articolo 6);

b) il governo cecoslovacco pagherà, al Governo italiano la somma di 2 miliardi e 600 milioni di lire. In base all'articolo 1 dell'al-

legato *a*) la somma predetta sarà pagata a mezzo di prelievi nella misura del 3 per cento del controvalore di tutte le merci esportate dalla Cecoslovacchia verso l'Italia;

c) il governo cecoslovacco cede in proprietà al Governo italiano tutte le azioni esistenti a suo nome presso la Banca d'America e d'Italia di Roma e la Banca commerciale italiana di Trieste. Nell'allegato *b*) sono descritte le azioni predette il cui valore ammonta a circa 900 milioni di lire.

Il Governo italiano, in base alla procedura stabilita dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, provvederà al pagamento delle somme dovute agli aventi diritto, i cui nominativi, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, devono essere segnalati al governo cecoslovacco.

L'articolo 6 del disegno di legge stabilisce che per ottenere gli indennizzi gli aventi diritto devono inoltrare domanda al Ministero del tesoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e che le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato continuano a mantenere la loro validità.

Confido che gli onorevoli colleghi conforteranno del loro consenso il presente disegno di legge di ratifica.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Cecoslovacchia sul regolamento delle questioni finanziarie e patrimoniali in sospeso tra i due Paesi, con Scambi di Note, concluso a Praga il 27 luglio 1966.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà per i casi previsti dall'Accordo e dalle annesse Note un indennizzo per ogni persona fisica e giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze – Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali – sarà commisurato, per i beni mobili, per i beni immobili, per le aziende e per le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Cecoslovacchia, moltiplicato per un coeffi-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ciente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1945.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro del tesoro, sentito il parere della Commissione, autorizzerà la corresponsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo.

ART. 4.

Le somme corrisposte dal Governo cecoslovacco a norma dell'articolo 3 dell'Accordo ed il controvalore dei titoli azionari, ivi compresi i dividendi di cui all'allegato *B* dell'Accordo stesso, saranno versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati all'articolo 3, l'ammontare eccedente verrà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro – Direzione generale del tesoro – entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 7.

Identico.